

DETERMINA N. 12/21/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA TELECOM
ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INFRANET S.P.A. IN
MATERIA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE PER
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETE AD ALTA VELOCITÀ AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2016 E DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”);

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” (nel seguito il “*Decreto*”);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 15 giugno 2021, protocollo 266930, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*TIM*”) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi del *Decreto* e del *Regolamento* nei confronti della società Infranet S.p.A. (nel seguito “*Infranet*”) avente ad oggetto “*il rifiuto da parte di Infranet di concedere a TIM l’accesso a tratti di infrastrutture al fine di installare elementi di rete ad alta velocità*”;

VISTA la nota del 28 settembre 2021, protocollo 382950, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “*la Direzione*”) ha convocato TIM e Infranet (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il giorno 13 ottobre 2021 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la mail inviata al responsabile del procedimento in data 11 ottobre 2021 con cui le parti, d’intesa, chiedevano l’assegnazione del termine di quindici giorni di sospensione del procedimento per tentare di comporre bonariamente la lite insorta;

VISTA la nota del 13 ottobre 2021, protocollo 404869, con cui la Direzione ha sospeso i termini del procedimento per consentire alle parti di svolgere il tentativo di conciliazione;

VISTA la nota del 5 novembre 2021, protocollo 435695, con cui TIM ha comunicato all’Autorità la cessazione della materia del contendere e conseguentemente la rinuncia all’istanza, chiedendo l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Infranet S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano